



## CONDIZIONI GENERALI D'ACQUISTO

### PREMESSA

Le presenti condizioni generali d'acquisto (di seguito per brevità "Condizioni") sono volte a regolamentare i rapporti che originano dall'acquisto da parte della singola Società (di seguito anche "Acquirente") facente parte del Gruppo Lactalis Italia S.r.l. (di seguito anche "Gruppo") di un bene o di un servizio (di seguito per semplicità "Bene" o "Beni". Trovano nel complesso automatica applicazione in ogni rapporto contrattuale di acquisto di beni e di servizi tra la singola società Acquirente ed il Fornitore. Possono essere derogate solo per le seguenti ipotesi: a) ove una o più clausole in esso contenute risultino incompatibili con la particolare tipologia di acquisto; b) ove le Parti derogano mediante la sottoscrizione di apposito documento scritto, espressamente e specificamente, ad una o più delle clausole in esso contenute.

### Art. 1 - DEFINIZIONI

Ai fini del presente documento per:

- **Condizioni** si intendono le Condizioni Generali d'Acquisto di cui al presente documento.
- **Acquirente** si intende la società del Gruppo Lactalis Italia che esegue l'acquisto.
- **Fornitore** si intende la controparte dell'Acquirente nelle singole transazioni commerciali (incluso l'Appaltatore, il Vettore).
- Per "**Trasportatore**" si intende l'impresa terza di autotrasporto, regolarmente iscritta all'Albo degli Autotrasportatori per conto di terzi e munita delle relative autorizzazioni per il trasporto in conto di terzi, ai quali l'Acquirente potrà commissionare in nome e conto proprio il servizio di autotrasporto dei Prodotti e delle Merci, qualora autorizzata
- Per "**Sub – Vettore**" si intende l'impresa di autotrasporto iscritta all'albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi, ovvero l'impresa non stabilita in Italia, abilitata a eseguire attività di autotrasporto internazionale o di cabotaggio stradale nel territorio italiano, che, nel rispetto della normativa vigente, svolge un servizio di trasporto su incarico di altro vettore.
- Per "**Catena del Freddo**" si intende la metodica di conservazione dei Prodotti destinati all'alimentazione umana da conservare, movimentare, trasportare e far trasportare alle temperature di legge nonché secondo gli standard qualitativi indicati dall'Acquirente.
- **Beni** si intende l'oggetto dell'acquisto dell'Acquirente come, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le materie prime, i semilavorati, i prodotti finiti, i prodotti alimentari, i servizi.
- **Contratto** si intende il documento specificamente redatto per regolamentare un rapporto contrattuale frutto di contrattazione tra l'Acquirente ed il Fornitore.
- **Rapporto Contrattuale** si intende il vincolo che lega l'Acquirente con il Fornitore nella realizzazione di un interesse comune.
- **Ordine** si intende l'ordine di acquisto, ossia il documento che formalmente accetta l'offerta del Fornitore e vincola l'Acquirente alla realizzazione di un acquisto.
- **Offerta** si intende il documento del Fornitore per proporre all'Acquirente un acquisto.
- **Richiesta di Offerta** si intende la richiesta verbale o scritta dell'Acquirente concernente una specifica necessità di acquisto.
- **Parti** si intendono l'Acquirente e il Fornitore.

### Art. 2 - DOCUMENTI CONTRATTUALI.

Ogni acquisto effettuato dall'Acquirente potrà essere formalizzato, a titolo esemplificativo e non esaustivo, mediante i seguenti documenti:

- La Richiesta d'Offerta
- L'Offerta
- Le Condizioni firmate
- L'Ordine
- Il Contratto

Le Condizioni vengono consegnate dall'Acquirente a tutti i propri fornitori che dovranno prenderne attenta visione, sottoscriverlo e rimandarlo all'Acquirente; le Condizioni firmate costituiscono, pertanto, parte integrante e sostanziale di tutti i documenti che regolano il Rapporto Contrattuale tra l'Acquirente ed il Fornitore, senza necessità di esplicito richiamo.

La comunicazione delle Condizioni al Fornitore ancorché accettata non vincola l'Acquirente, né è idonea a creare valide aspettative circa la conclusione delle trattative eventualmente in corso, ovvero la conclusione dei successivi acquisti.

Anche quando per l'acquisto di un Bene viene tra le Parti predisposto uno specifico Contratto, le Condizioni si intendono automaticamente applicabili come parte integrante e sostanziale del Contratto, senza necessità di esplicito richiamo.

Qualora vi fosse conflitto tra le pattuizioni contenute nell'Ordine e/o nel Contratto e quelle contenute nelle Condizioni prevarranno le prime sulle seconde.

### Art. 3 - CONSEGNA, ACCETTAZIONE DEL BENE E CONTESTAZIONI

I Beni dovranno essere consegnati, o eseguiti, all'Acquirente, nel luogo che verrà indicato nell'Ordine o nel Contratto od in altro documento, o presso terzi se espressamente indicati dall'Acquirente. I termini di consegna stabiliti contrattualmente sono da considerarsi come essenziali e si riferiscono alle date in cui i Beni devono essere consegnati e/o eseguiti.

### Art. 4 - CONDIZIONI GENERALI DI COLLABORAZIONE

Il Fornitore garantisce di svolgere le attività oggetto dell'incarico con la massima professionalità e tempestività, al meglio delle proprie conoscenze ed al più alto livello tecnico per la realizzazione di quanto richiesto a livello ottimale, assumendo il Fornitore piena responsabilità per ogni pregiudizio che dovesse derivare all'Acquirente a causa di colpa, errore, negligenza o imperizia del Fornitore.

### Art. 5 - PREZZI, FATTURAZIONE, PAGAMENTI E INTERESSI DI MORA

Salvo disposizione contraria espressamente prevista nell'Ordine, nel Contratto o in altro documento stipulato tra le Parti, i prezzi s'intendono fissi e definitivi, non soggetti a revisione ed adeguamento. I termini, le condizioni e le modalità di pagamento sono specificati nell'Ordine, nel Contratto o in altro documento stipulato tra le Parti. Il saldo della fattura non comporta la rinuncia da parte dell'Acquirente ad eventuali reclami per difetti e/o non conformità della merce e/o dei Beni forniti. I corrispettivi pattuiti verranno pagati dietro presentazione di regolare fattura o altro documento equipollente; in caso di mancato o ritardato pagamento il tasso per gli interessi di mora è pari al Tasso di Riferimento determinato dalla Banca Centrale Europea (B.C.E.), previa diffida ad adempiere nel termine di 15 (quindici) giorni, ove non derogabili i termini di Legge. Decorso inutilmente tale termine si applicheranno gli interessi di mora sopra detti.

### Art. 6 - RESPONSABILITÀ DEL FORNITORE

Il Fornitore, anche per conto dei propri fornitori, è responsabile nei confronti dell'Acquirente, ai sensi della normativa vigente in materia di responsabilità del produttore (D.P.R. 24 maggio 1988, n.224, recepimento della direttiva comunitaria 85/374/CEE ss.mm.ii.; D.Lgs 206/2005, in particolare Parte IV, denominata "Sicurezza e qualità", negli artt. 114 e seguenti), incluse successive modificazioni ed integrazioni, per difetti del Bene.

Fatti salvi ed impregiudicati tutti i casi di responsabilità che possono essere imputabili al Fornitore per la fornitura del Bene/Beni, compresa la responsabilità del produttore, il Fornitore è responsabile nei confronti dell'Acquirente anche per fatto dei propri dipendenti e collaboratori terzi che esso avrà scelto o della cui opera si dovesse avvalere.

Il Bene/i Beni forniti, nonché le relative confezioni ed imballaggi, devono corrispondere, oltre che alle specifiche formalmente indicate negli Ordini e/o nel Contratto, anche ai requisiti di legge ed ai regolamenti in materia, vigenti alla data di ciascun Ordine e/o Contratto e devono essere conformi a quanto dichiarato nelle confezioni in ordine a qualità, diciture, composizione merceologica, pesi, capacità ecc.

Ove previsto dalla Legge o comunque necessario nel caso di Beni deperibili, dovrà essere riportato sulla confezione il relativo termine minimo di consumo o data di scadenza.

In ogni caso il Fornitore garantisce l'inesistenza di vincoli legislativi e/o contrattuali connessi alla detenzione e/o alla successiva vendita al pubblico dei Beni e garantisce che gli stessi sono autentici, fabbricati secondo le disposizioni sulla sicurezza ed importati (o esportati) secondo e nel rispetto della normativa italiana ed europea in vigore e manleva in particolare l'Acquirente da qualunque responsabilità verso terzi inerente l'originalità e la regolarità dei Prodotti stessi.

L'Acquirente si riserva di controllare i Beni, oltreché al momento della consegna, anche durante le fasi di vendita. In caso di difformità con quanto stabilito nell'Ordine, ovvero dalle presenti - Condizioni Generali di Acquisto -, l'Acquirente avrà facoltà di rendere immediatamente il Bene/i Beni nonché di risolvere il contratto ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito nelle Condizioni e, comunque, di rivalersi sul fornitore.

#### **Art. 7 - CESSIONE E SUBAPPALTO**

Il Fornitore non può cedere gli Ordini o i Contratti, né subappaltare, neppure parzialmente, la sua esecuzione, senza la preventiva autorizzazione scritta dell'Acquirente, in mancanza della quale l'Acquirente potrà considerare risolto il Contratto, ai sensi dell'art.1456 c.c..

L'eventuale autorizzazione al sub-appalto non potrà mai valere come esonerazione di responsabilità del Fornitore, il quale rimarrà comunque sempre direttamente responsabile (in solido con l'eventuale sub appaltatrice) verso l'Acquirente per l'esatto adempimento di tutte le obbligazioni – nessuna esclusa – assunte nei suoi confronti con il Contratto o con il Rapporto Contrattuale.

E' altresì esclusa la cessione del credito.

Nel caso di trasporto, il Trasportatore potrà cedere in sub-vezione, solo in parte e se autorizzato dall'Acquirente, il servizio di trasporto a società terze di trasporto, del cui operato sarà comunque responsabile ai sensi dell'articolo 1228 c.c.. In ogni caso la sub-vezione non potrà mai valere ad esonerare il Trasportatore della piena responsabilità per la puntuale ed esatta esecuzione dell'intero servizio conferitole nel rispetto di quanto convenuto nel Contratto e/o Rapporto Contrattuale.

Il Trasportatore si obbliga ad osservare e far osservare ai sub-vettori autorizzati, dei quali si dovesse servire, le disposizioni di cui al regolamento CE 852/04 (D.Lgs193/2007), nonché le disposizioni di cui al D.Lgs 21 novembre 2005, n.286, ed ogni altra applicabile previsione di legge e loro ss.mm.ii..

Il Trasportatore in tutti i casi di sub-vezione, risponderà per quanto svolto dai sub vettori nei confronti dell'Acquirente. Resta ferma la piena responsabilità del Trasportatore nei confronti dell'Acquirente.

A garanzia di quanto sopra, nonché a garanzia dell'eventuale azione diretta prevista dall'art. 7 ter del D.Lgs 286/05, il Trasportatore si impegna a consegnare all'Acquirente mese per mese dichiarazione sostitutiva di atto notorio con cui si attesta di aver correttamente adempiuto alla normativa retributiva, previdenziale, contributiva, assistenziale e fiscale in relazione alle spettanze dei propri dipendenti; nonché i corrispettivi spettanti ai sub vettori sono stati regolarmente pagati. L'Acquirente potrà richiedere a campione che tale

dichiarazione sia controfirmata da questi ultimi soggetti.

#### **Art. 8 - RISPETTO DELLE NORME DI LEGGE E DI AUTODISCIPLINA PUBBLICITARIA**

Nel caso in cui il Fornitore debba elaborare un messaggio pubblicitario e ideare o elaborare creativa sarà obbligo del Fornitore attenersi scrupolosamente a tutte le vigenti norme di legge nonché a quelle contenute nel codice di Autodisciplina Pubblicitaria, che con la firma della presente, o mediante l'esecuzione di quanto richiesto dall'Acquirente, il Fornitore dichiara di accettare anche per ciò che concerne le eventuali decisioni del Giurì e la loro pubblicazione.

Tale obbligo dovrà essere adempiuto, in particolare ed a solo titolo esemplificativo e non esaustivo, con riferimento a:

- concorrenza sleale per imitazione di messaggi pubblicitari, di qualsiasi natura essi siano, per imitazione dei concorrenti o per denigrazione di prodotti o di concorrenti;
- pubblicità ingannevole.
- contraffazione di marchi, disegni, modelli o brevetti, violazione di diritti di proprietà letteraria ed artistica, di diritti della personalità e dei diritti di autore.

Il Fornitore dovrà quindi esercitare la massima diligenza nel compiere tutte le verifiche ed i controlli del caso su quanto da essa predisposto nell'esecuzione dell'incarico dall'Acquirente ricevuto per non ledere in alcun modo le leggi ed i regolamenti vigenti, nonché diritti di terzi anche in materia di proprietà industriale e di proprietà artistico-letteraria. Il Fornitore garantisce pertanto fin d'ora che ogni messaggio pubblicitario ed ogni materiale creativo che sottoporrà all'Acquirente sarà originale, pienamente disponibile e tale da non dar luogo, né in Italia, né all'estero a contestazioni di sorta sia sul piano delle leggi statuali sia delle autodiscipline pubblicitarie.

In ogni caso il Fornitore si impegna fin d'ora a tenere l'Acquirente sollevato ed indenne per tutti i danni che dovesse quest'ultima subire, nonché manleva da ogni e qualsiasi responsabilità che potesse essere riconosciuta a carico dell'Acquirente a seguito di pretese, azioni o procedimenti giudiziari che venissero avanzati e/o instaurati nei confronti dell'Acquirente, a qualsiasi titolo, in relazione alla diffusione delle campagne pubblicitarie realizzate e/o i materiali creativi utilizzati anche se dall'Acquirente approvati, eccezion fatta per il caso in cui tale responsabilità dovesse derivare esclusivamente da dati o notizie non veritiere da BIG fornite.

#### **Art. 9 - DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE ED INDUSTRIALE**

Il Fornitore riconosce che denominazioni e marchi utilizzati dall'Acquirente sono di esclusiva proprietà dell'Acquirente e/o di Società del Gruppo Societario di appartenenza e/o ne detiene legittimo titolo all'uso. Di conseguenza il Fornitore non potrà fare alcun atto dispositivo e/o di utilizzazione, in qualsiasi forma o modalità, di tali marchi e denominazioni anche abbinati tra loro, sia durante il Contratto e/o Rapporto Contrattuale che successivamente alla sua cessazione, per qualsiasi motivo, fatto o causa la stessa venga a determinarsi.

Quando le formule e/o le composizioni dei Beni o i marchi da utilizzare per gli stessi non sono indicati o forniti dall'Acquirente, il Fornitore dovrà assicurare e garantire che i beni e la loro destinazione d'uso non violino diritti di terzi concernenti la proprietà industriale (marchi, modelli e brevetti).

Il Fornitore manleva sin d'ora completamente l'Acquirente da ogni e qualsiasi rivendicazione, azione legale e richiesta di risarcimento eventualmente avanzata da terzi dovute ad atti di concorrenza sleale, violazione di brevetti o di richieste di brevetto, di marchi o di modelli depositati e di diritti di proprietà industriale e intellettuale relativi ai Beni.

Ogni ideazione o elaborazione creativa (quali, a solo titolo esemplificativo e non limitativo, slogans, testi, lavori artistici e/o fotografici, musiche originali, soggetti e/o sceneggiature di films pubblicitari, displays, bozzetti, illustrazioni, disegni, marchi, confezioni, ecc.) proposte dal Fornitore all'Acquirente, resterà di esclusiva proprietà dell'Acquirente dovendosi intendere che, in forza dei compensi e/o rimborsi pattuiti tra le Parti a mezzo dei documenti contrattuali l'Acquirente diverrà titolare di tutti i diritti di proprietà intellettuale

ed industriale ai quali potranno dar luogo le ideazioni e/o elaborazioni creative contenute in tali proposte ed in particolare dei relativi diritti di utilizzazione, riproduzione, rappresentazione, adattamento e traduzione.

Il Fornitore provvederà pertanto a fare quanto necessario per ottenere a sue spese dagli autori, progettisti, inventori, che siano o no suoi dipendenti, o dai loro aventi diritto, la cessione a favore dell'Acquirente di tutti i diritti patrimoniali di riproduzione, di rappresentazione, di adattamento e/o di traduzione riguardanti le opere pubblicitarie e se è il caso, dei diritti riguardanti elementi visivi preesistenti, sonori e corporei (oggetti) incorporati nelle suddette opere, per qualsiasi supporto esistente o futuro, per la durata della proprietà letteraria ed artistica e per il mondo intero, insieme ai diritti che rientrano nella protezione a titolo di marchi, disegni, modelli o brevetti in Italia ed all'estero. L'Acquirente potrà altresì cedere liberamente tutti o parte dei predetti diritti a qualunque terzo.

L'Acquirente sarà pertanto libero di disporre direttamente od indirettamente, per sé e/o per i suoi successori e/o aventi causa, di ogni materiale od elaborazione creativa anche dopo la cessazione del presente rapporto, nonché di apportarvi ogni e qualsivoglia adattamento, modifica, variazione o aggiunta, che il Fornitore fin d'ora accetta; ciò senza limitazioni di spazio (in Italia ed all'estero), di tempo e di mezzo, senza che, per quanto sopra, possa essere dal Fornitore sollevata alcuna pretesa nei confronti dell'Acquirente e/o nei confronti dei suoi successori e/o aventi causa. Resta peraltro inteso che l'Acquirente terrà il Fornitore indenne da qualsiasi contestazione e/o pretesa che eventuali terzi potessero avanzare in funzione di qualsiasi adattamento e/o modifica e/o variazione e/o aggiunta apportata dopo la cessazione del rapporto dall'Acquirente e/o dai suoi successori e/o aventi causa al materiale od elaborazione creativa.

In particolare dopo la cessazione del Rapporto Contrattuale l'Acquirente potrà liberamente utilizzare o far utilizzare le predette ideazioni o elaborazioni creative ed ogni materiale anche da altro Fornitore, senza che ciò possa dar luogo ad alcun obbligo di pagamento da parte dell'Acquirente oltre a quelli già effettuati nell'ambito e durante il Rapporto Contrattuale.

Tutti i materiali e documenti legati ad una creazione (bozzetti, schizzi, abbozzi, progetti, illustrazioni, disegni e tutti gli elementi della creazione, in modo particolare tutti gli originali) verranno ceduti all'Acquirente nello stesso tempo in cui le saranno trasmessi i diritti di proprietà intellettuale od industriale dei quali questi materiali e documenti sono il supporto.

I diritti di cui ai punti precedenti verranno ceduti all'Acquirente fatti comunque salvi i diritti di terzi non dipendenti o non collaboratori diretti o indiretti del Fornitore (es.: attori, musicisti, ecc.).

Il Fornitore riconosce che i marchi dell'Acquirente, così come altri segni distintivi, sono di esclusiva proprietà e/o nella disponibilità dell'Acquirente. Di conseguenza, il Fornitore non potrà far alcun atto dispositivo e/o di utilizzazione, in qualsiasi forma o modo, compreso a titolo di esempio: modifica, oscuramento parziale etc, di tali marchi e segni anche abbinati tra loro, sia in Italia che all'estero, sia durante il periodo di validità del singolo Rapporto Contrattuale che successivamente la sua cessazione, per qualsiasi motivazione, fatto o causa la stessa venga a determinarsi salvo preventiva autorizzazione scritta dell'Acquirente. Il Fornitore utilizzerà i Marchi di cui sopra solo per l'esecuzione dell'incarico ricevuto.

#### **Art. 10 - DIRITTI DI TERZI**

Ogni qualvolta fosse necessario per l'esecuzione dell'incarico ricevuto il Fornitore dovrà provvedere ad ottenere da parte delle persone fisiche, l'autorizzazione ad utilizzare la loro immagine o uno degli elementi della loro personalità e, nei diritti vicini al diritto d'autore, per le riprese filmate o fotografiche, i disegni, le registrazioni sonore, dell'immagine o di uno degli elementi della personalità (mannequin, artisti – interpreti, ecc.) definiti precisamente nel tempo, nello spazio e per ogni media, in conformità con le esigenze definite dall'Acquirente.

Nell'eventualità che non ottenesse la cessione della totalità dei diritti in conformità a quanto sopra indicato il Fornitore si obbliga a precisare all'Acquirente in anticipo l'ampiezza ed i limiti dei predetti diritti e dovrà ottenere un espresso consenso scritto dell'Acquirente su una limitazione di cessione prima dell'approvazione della proposta.

In ogni caso il Fornitore dovrà precisare all'Acquirente le condizioni, ed in modo particolare quelle di prezzo, alle quali tali diritti potrebbero esserci ceduti perché l'Acquirente possa tenerne conto prima di approvare la proposta. Dopo averli negoziati il Fornitore sottoporrà all'Acquirente il relativo contratto di cessione restando inteso che l'Acquirente resterà impegnato solo a seguito della sottoscrizione da parte sua del relativo contratto.

#### **Art. 11 - TRASPORTO**

Il Trasportatore dichiara e garantisce che le modalità di esecuzione delle prestazioni di trasporto saranno pienamente compatibili con il rispetto delle prescrizioni contenute nel Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 in merito alla sicurezza della circolazione stradale. In particolare non determineranno da parte del conducente del veicolo la violazione degli articoli art. 142 e 174 del D.Lgs 285/1992.

Il Trasportatore è tenuto all'osservanza delle disposizioni in materia di IVA, documenti di trasporto, lettere di vettura, tasse di bollo e tasse doganali

Nella gestione ed organizzazione dei servizi di trasporto dei Beni il Trasportatore dovrà operare nel pieno rispetto delle disposizioni contenute nel Decreto Legislativo 21 novembre 2005, n. 286 e successive modificazioni e/o integrazioni. In particolare il Trasportatore si obbliga a:

- (i) utilizzare automezzi tutti perfettamente funzionanti e mantenuti in tale stato per quanto attiene alla manutenzione anche della parte frigo;
- (ii) Utilizzare automezzi, ove necessita, muniti di pedana idraulica per lo scarico
- (iii) utilizzare automezzi dotati di tutti i necessari Permessi, in particolare siano dotati del necessario titolo abilitativo per il trasporto per conto terzi, validi nel momento di inizio del servizio e sino al trasporto ai Punti di Consegna o ai Satelliti;
- (iv) utilizzare esclusivamente attrezzature, materiali e quant'altro necessario per lo svolgimento dell'attività affidatele di sua esclusiva proprietà o di cui abbia ad altro legittimo titolo (leasing, noleggio, comodato, etc.) autonoma ed esclusiva disponibilità.

Il Trasportatore, nel caso in cui dovesse utilizzare sub-vettori, dovrà stipulare in forma scritta con i Trasportatori sub-vettori, in nome e conto proprio, contratti di autotrasporto per conto terzi, che tengano nel dovuto conto le disposizioni di cui alla Legge 298/1974 e successive modifiche e/o integrazioni, per quanto applicabili, e le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 21 novembre 2005, n. 286 e successive modificazioni e integrazioni.

I Servizi di trasporto dovranno rispettare le tempistiche e le prescrizioni di qualità indicate dall'Acquirente.

Il Trasportatore si obbliga a provvedere, in favore di tutto il personale addetto ai servizi di trasporto, al trattamento economico ed ogni forma di assistenza previdenziale, sociale ed infortunistica, nel rispetto di tutte le disposizioni vigenti in materia di lavoro, restando, in ogni caso, le relative responsabilità sia civili che penali, a suo totale carico. Il Trasportatore trasmetterà all'Acquirente periodicamente, in ogni caso prima della scadenza di validità del certificato, il DURC attestante la regolarità contributiva del Trasportatore e dei Sub Vettori. La mancata trasmissione consentirà all'Acquirente di dichiarare risolto il presente Contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., fatto salvo il risarcimento del danno.

Il Trasportatore nel caso in cui venga posta in essere la procedura di accertamento della responsabilità nel caso di violazione delle disposizioni legislative e regolamentari poste a tutela della sicurezza della circolazione stradale e della sicurezza sociale (art. 8 del Decreto Legislativo 21 novembre 2005, n. 286) si obbliga a:

- (i) informare immediatamente l'Acquirente;
- (ii) fornire copia dell'accertamento emesso dalle autorità procedenti;
- (iii) fornire tempestivamente copia del contratto all'Autorità competente nei termini richiesti dalle Autorità stesse ed in ogni caso entro quelli stabiliti dal sopra citato Decreto Legislativo.

#### **Art. 12 - DIVIETO DI CONCORRENZA**

Eventuali patti di non concorrenza dovranno essere stipulati separatamente tra il Fornitore e l'Acquirente.

#### **Art. 13 – PERSONALE, TRATTAMENTO RETRIBUTIVO, ADEMPIMENTI FISCALI E PREVIDENZIALI ED INQUADRAMENTO DEL PERSONALE**

Oltre a quanto verrà disposto nel Contratto e/o nel Rapporto Contrattuale, il Fornitore in ogni caso garantisce e si impegna a che il Personale utilizzato nella fornitura del Bene riceva un trattamento economico complessivo non inferiore ai minimi retributivi stabiliti dal CCNL del settore di appartenenza, nonché dall'eventuale Regolamento interno di cui alla Legge 142 del 3.4.2001 per i soci lavoratori eventualmente impiegati nell'appalto.

Il Fornitore garantisce che il personale dovrà, secondo le vigenti disposizioni di legge, essere dotato dei requisiti tecnici e della capacità professionale adeguata alla complessità dei Servizi stessi con il divieto di far ricorso, anche su base temporanea e/o occasionale, all'utilizzo di persone che non siano munite delle necessarie autorizzazioni, permessi rilasciati da Pubblica Sicurezza, dalla Direzione Territoriale del Lavoro, dagli Uffici Comunali e dei relativi nulla osta eventualmente necessari anche in conformità alla normativa vigente in materia di salute, sicurezza ed ambiente. Nel caso di impiego di personale extracomunitario, il Fornitore è tenuto a verificarne il possesso di regolare permesso di soggiorno per motivi di lavoro in corso di validità.

Il Fornitore si assume ogni e qualsiasi responsabilità per l'operato del Personale, sia nei confronti dell'Acquirente sia nei confronti dei Terzi.

Il Fornitore si obbliga ad assolvere con puntualità e regolarità al versamento delle retribuzioni, dei contributi assicurativi, previdenziali ed assistenziali per tutto il personale utilizzato nell'esecuzione dei servizi appaltati.

Il Fornitore garantisce, inoltre, l'osservanza degli obblighi di natura fiscale, assicurativa e contributiva relativi al Personale nonché l'osservanza delle prescrizioni riguardanti le contribuzioni previdenziali, assicurative ed ogni altra in vigore o che potrà intervenire durante l'esecuzione del Contratto e/o del Rapporto Contrattuali comunque garantisce la sussistenza di tutte le iscrizioni, autorizzazioni, abilitazioni previste dalla normativa vigente per lo svolgimento dei Servizi, ivi incluse quelle relative alla particolare natura dell'attività ed ai singoli soci lavoratori e/o dipendenti e/o collaboratori operanti.

Il Fornitore esibirà, su richiesta dell'Acquirente, i libri matricola e paga, il registro infortuni, nonché, sarà obbligato del Fornitore fornire idonea certificazione (ivi incluso il DURC in corso di validità) anche mediante autocertificazione, attestante i versamenti agli Enti Previdenziali e Fiscali ai sensi dell'Art. 13-ter del D.L. 22 giugno 2012, n. 83 e successive modificazioni ed integrazioni.

La mancata esibizione delle certificazioni di cui sopra prima della scadenza della fattura del mese di riferimento, faciliterà la Committente a sospendere il pagamento delle fatture in scadenza sino al momento di presentazione della certificazione sopra detta.

#### **Art. 14 – IGIENE, SICUREZZA E PREVENZIONE INFORTUNI**

Il Fornitore adempirà a tutti gli obblighi che le derivano dal Testo Unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/2008 e sue successive modifiche), per quanto attiene ai rischi specifici dell'attività dalla stessa prestata, con particolare riferimento alle attrezzature di lavoro, ai dispositivi di protezione individuali, ove necessari.

Il Fornitore sarà altresì tenuto ad attuare, a sua cura e spese esclusive e nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza sul lavoro, tutti gli accorgimenti necessari a prevenire danni sia alle persone che alle cose ed assumerà, di conseguenza, a proprio carico esclusivo tutte le responsabilità civili e/o penali che potessero derivare all'Acquirente e/o a terzi dalle attività ad esso appaltate e dai suoi dipendenti svolte per l'espletamento dei servizi appaltati o, comunque, ad essi direttamente o indirettamente riferibili.

Il Fornitore dichiara e riconosce espressamente che saranno di sua esclusiva pertinenza e responsabilità la piena osservanza ed attuazione, con riferimento ai servizi appaltati, della legislazione in vigore e di tutte le norme e prescrizioni vigenti in materia di prevenzione infortuni e di igiene sul lavoro.

Il Fornitore sarà quindi tenuto, e si obbliga formalmente, ad assicurare i propri dipendenti contro gli infortuni sul lavoro sia mediante loro regolare iscrizione all'INAIL sia attraverso la stipulazione di ogni altra polizza

assicurativa obbligatoria od integrativa per realizzare la più completa copertura di ogni rischio in materia e manleva pertanto il Committente da ogni responsabilità che possa eventualmente derivare nei confronti dei propri dipendenti e/o di terzi da infortuni di qualsiasi genere e/o dall'uso di impianti ubicati nel fabbricato presso il quale si svolgerà l'appalto.

Il Fornitore si impegna inoltre ad istruire i dipendenti addetti ai servizi appaltati su tutte le procedure inerenti la sicurezza interna, osservate nella sede di effettuazione del servizio dell'Acquirente e da questa richieste, vigilando assiduamente sulla loro concreta e puntuale attuazione, assumendo sin d'ora a suo carico qualsiasi responsabilità che potesse derivare dal mancato rispetto delle stesse procedure da parte del suo personale.

Il Fornitore si obbliga a tenere indenne l'Acquirente, rimossa ogni eccezione, da qualsiasi conseguenza pregiudizievole che dovesse a quest'ultima derivare per effetto di eventuali azioni e/o rivendicazioni, a qualunque titolo, ragione o causa intraprese e/o sollevate, da parte del personale del Fornitore (soci e/o dipendenti) addetto all'esecuzione dei servizi oggetto del Contratto o della Relazione Contrattuale, dall'Amministrazione Finanziaria, anche nel caso di responsabilità solidale, e da terzi in genere.

Il Fornitore si obbliga altresì a rimborsare a semplice richiesta, rimossa ogni eccezione, all'Acquirente, tutte le somme, gli oneri, e le spese anche di assistenza legale che la stessa dovesse eventualmente sostenere in relazione alle rivendicazioni di cui al punto precedente nonché ad eventuali danni (a cose e/o a persone) causati dai dipendenti e/o dai soci lavoratori e/o dalle attrezzature del Fornitore.

#### **Art. 15 - CONFIDENZIALITÀ E RISERVATEZZA**

Il Fornitore prende atto che, a seguito del Rapporto Contrattuale con l'Acquirente, potrebbe venire a conoscenza di elementi, notizie, informazioni e, più genericamente, di dati, anche statistici, soggetti ad estremo riserbo e/o vincolo di privativa industriale, nonché di qualsiasi altra notizia, confidenza, fatto, progetto, informazione nel più ampio significato del termine, appresi su e/o dall'Acquirente. Per tali motivi il Fornitore si impegna per sé, per il proprio personale e per i propri collaboratori, a mantenere il più stretto riserbo su tutto ciò di cui comunque avesse scienza e/o apprendesse, anche per confidenza ricevuta, in occasione della fornitura e/o della richiesta di fornitura formulate dall'Acquirente, suoi dipendenti o collaboratori, e ciò per tutta la durata del Rapporto Contrattuale e per i 5 anni successivi alla cessazione dello stesso.

Tutto il materiale e le informazioni di qualsiasi natura, forniti dall'Acquirente al Fornitore, resteranno di proprietà dell'Acquirente e potranno essere utilizzati esclusivamente per l'esecuzione contrattuale, con divieto di divulgazione senza la preventiva autorizzazione dell'Acquirente.

Al momento della cessazione del Rapporto Contrattuale il Fornitore dovrà restituire immediatamente all'Acquirente tutta la documentazione eventualmente consegnatagli.

#### **Art. 16 - GARANZIE / CONTROLLI E VERIFICHE DA PARTE DELL'ACQUIRENTE**

Fatto salvo quanto disposto dalle norme vigenti, se i Beni acquistati sono coperti da garanzia, il Fornitore è tenuto a sostituire, alla prima richiesta ed a sue spese, i Beni difettosi e ad eseguire, sempre a sue spese, eventuali modifiche e messe a punto che dovessero essere necessarie per far sì che i Beni soddisfino le condizioni contrattuali dell'Ordine. Il Fornitore si farà carico di tutte le conseguenze derivanti da mancata od incompleta esecuzione, anche parziale, degli obblighi tutti ad esso incombenti, nonché delle spese di riparazione e sostituzione, come pure di quelle di trasporto e trasferta da ciò derivanti. I Beni sostituiti o riparati saranno soggetti ad una nuova garanzia in tutto uguale alla prima. Ferma restando l'esclusiva responsabilità del Fornitore, è consentito all'Acquirente, ogni controllo, fatto direttamente e con qualsiasi mezzo diretto o indiretto nonché in qualsiasi momento e luogo in merito alla fornitura dei Beni. Il Fornitore si impegna a fornire all'Acquirente tutta l'assistenza necessaria per l'esecuzione dei predetti controlli. Nel caso in cui nel corso dei sopraccitati controlli, l'Acquirente dovesse avanzare fondate contestazioni circa gli adempimenti dovuti dal Fornitore, quest'ultimo provvederà a sua cura e spese ad eliminare, in un tempo concordato, gli inconvenienti lamentati. In caso negativo l'Acquirente potrà risolvere il Contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c..

#### **Art. 17 - RECESSO E RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO**

L'Acquirente potrà recedere dal Contratto mediante comunicazione scritta da far pervenire al Fornitore, ove il Fornitore: (i) subisca un sostanziale deterioramento delle condizioni economiche, patrimoniali e/o finanziarie, tale da far ragionevolmente ritenere che sia incapace di dare esecuzione agli obblighi di cui al presente Contratto; (ii) evidenzi insolvenza e/o sottoposizione a concordato preventivo, fallimento o altra procedura concorsuale, ivi inclusi gli accordi di ristrutturazione dei debiti o piani di risanamento; (iii) o subisca una sospensione o revoca delle licenze e/o autorizzazioni necessarie per la fornitura del Bene.

Impregiudicati gli ulteriori e diversi rimedi previsti dalla Legge ed in ogni caso quelli relativi ai casi di grave inadempimento, per i quali l'Acquirente potrà ai sensi dell'art. 1456 c.c. risolvere il contratto in qualsiasi momento e senza preavviso, in caso d'inadempimento degli obblighi assunti dal Fornitore ai sensi delle Condizioni. Le disposizioni del presente articolo troveranno applicazione anche nel periodo di garanzia.

#### **Art. 18 - ASSICURAZIONI**

In tutti i casi in cui la natura del Bene fornito lo richieda e/o il Bene fornito possa comportare un rischio nei confronti dell'Acquirente e/o da questi ultimi verso i propri clienti o dipendenti o collaboratori in genere, o qualora l'Acquirente ne faccia specifica richiesta, il Fornitore è tenuto a stipulare un'assicurazione presso primaria compagnia di assicurazioni a copertura dei rischi sopra detti; la polizza assicurativa dovrà essere attiva a partire dal primo giorno di validità del Rapporto Contrattuale e dovrà essere mantenuta valida per tutta la durata dello stesso. Il Fornitore dovrà consegnare all'Acquirente, qualora richiesto, copia della/e polizza/e di cui al punto precedente entro una settimana dall'inizio del Rapporto Contrattuale. La stipulazione dei Contratti di assicurazione non eliminerà né ridurrà la diretta responsabilità del Fornitore ai sensi delle presenti Condizioni. Il Fornitore si impegna a fare tutto quanto necessario per ottenere gli eventuali rimborsi da parte delle compagnie di assicurazione e, in presenza di responsabilità di terzi, per conseguire gli indennizzi ed i risarcimenti cui avesse diritto.

#### **Art. 19 - PENALI**

Fermo restando il diritto dell'Acquirente a chiedere il risarcimento per gli eventuali ulteriori danni e fatto salvo ogni altro diritto riconosciuto all'Acquirente sulla base delle presenti Condizioni o dalla legge, in caso di accertato inadempimento del Fornitore agli obblighi contrattuali il Fornitore dovrà risarcire l'Acquirente di tutti i danni subiti e/o subendi. Fermo restando quanto sopra detto, le Parti potranno stabilire delle penali in separato documento contrattuale.

#### **Art. 20 - VARIE**

Qualsiasi accordo che dovesse integrare o modificare le clausole delle presenti Condizioni o derogare alle stesse non sarà valido se non stipulato per iscritto tra le Parti.

Le presenti Condizioni risolvono e superano a tutti gli effetti ogni eventuale precedente accordo orale o scritto tra le Parti in relazione alle presenti Condizioni.

I richiami a leggi, regolamenti, norme e disposizioni in generale e/o a provvedimenti dell'Autorità si riferiscono a quelli vigenti, con patto esplicito che ogni eventuale mutamento, cambio, modifica o aggiornamento di quanto sopra comporterà automaticamente l'obbligo delle Parti ad uniformarsi alla nuova situazione di fatto e di diritto.

Eventuali inadempimenti e/o comportamenti difformi da quanto stabilito nelle presenti Condizioni, anche se tollerati o non contestati dall'Acquirente, non costituiranno deroghe alle presenti Condizioni, né precedenti a cui fare riferimento, né potranno essere interpretati come tacite accettazioni degli inadempimenti stessi.

Sono considerate cause di forza maggiore unicamente gli eventi imprevisi ed imprevedibili che impediscono l'esecuzione dell'Ordine quali, ad esempio, scioperi a livello Nazionale, terremoti, alluvioni, eventi bellici, epidemie (per quanto riguarda la consegna di materie prime) e similari.

Non sarà considerata causa di forza maggiore la mancanza di manodopera e/o l'impossibilità di stipulare contratti con subfornitori.

Qualora la forza maggiore si protraesse per un periodo superiore a due settimane, l'Acquirente potrà ritenere annullate tutte le consegne di Beni ancora da effettuare.

#### **Art. 21 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI EX D.LGS 196/2003 (CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI) EX REGOLAMENTO (UE) 2016/679 (REGOLAMENTO RELATIVO ALLA PROTEZIONE DELLE PERSONE FISICHE CON RIGUARDO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI, NONCHÉ ALLA LIBERA CIRCOLAZIONE DI TALI DATI)**

Il Fornitore e l'Acquirente dichiarano e garantiscono di applicare e rispettare quanto previsto dal D.Lgs 196/2003 e dal Regolamento (UE) 2016/679 e successive modificazioni ed integrazioni in materia di protezione dei Dati Personali.

Ulteriore e specifica informazione in merito all'informativa di cui all'art. 13 del D.Lgs 196/2003 e dell'art. 13 o 14 del Regolamento (UE) 2016/679, saranno fornite tra le parti prima dell'esecuzione della fornitura del Bene.

L'Acquirente, in ogni caso, fornisce con le presenti Condizioni breve informativa:

- a. Titolare del Trattamento è la società Acquirente; sede Legale e Amministrativa: via Flavio Gioia, 8 – 20149 Milano, Italia;
- b. Responsabile del trattamento è il Responsabile del Trattamento nominato dal Titolare o da Responsabile medesimo. L'Acquirente fornirà al Fornitore ulteriori informazioni prima dell'inizio della fornitura del Bene/Beni.
- c. Responsabile della Protezione dei Dati contattabile all'indirizzo e-mail: DPO@it.lactalis.com

Ai sensi del Reg. (UE) n. 2016/679 l'Acquirente informa il Fornitore che i dati personali dello stesso sono e verranno dall'Acquirente trattati ed inseriti in una banca dati, essendo ciò indispensabile alle seguenti finalità:

- a) puntuale esecuzione degli accordi contrattuali stipulati o che verranno eventualmente stipulati tra le parti in futuro;
- b) corretto svolgimento dei rapporti tra le parti anche sul piano legale.

I dati personali del Fornitore potranno dall'Acquirente essere comunicati, per quanto di loro rispettiva e specifica competenza, ad Enti ed in generale ad ogni soggetto pubblico e privato rispetto al quale vi sia per l'Acquirente obbligo o necessità di comunicazione, e ciò anche al fine del più corretto adempimento di ogni eventuale rispettivo obbligo (anche di natura strumentale) comunque connesso o riferibile al contratto o al rapporto contrattuale; a soggetti esterni che svolgano specifici incarichi per conto dell'Acquirente; ad istituti bancari e/o a società specializzate per la gestione di incassi e pagamenti derivanti dall'esecuzione dei contratti; ad Enti, Consorzi o Associazioni aventi la finalità di tutela del credito.

L'Acquirente informa inoltre che i dati personali del Fornitore potranno essere trasferiti a Società del Gruppo residenti in ambito UE e che il periodo di conservazione di tali dati sarà pari alla durata della relazione contrattuale, salvo gli obblighi di legge e/o amministrativi/contabili, nel qual caso il periodo di conservazione sarà superiore.

Il Fornitore per ogni violazione dei dati di cui venisse a conoscenza e che possa comportare "accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai dati personali trasmessi, memorizzati o comunque trattati", dovrà informare per iscritto il Titolare del Trattamento, il Responsabile del Trattamento ed il DPO, tempestivamente e comunque non oltre 8 (otto) ore della conoscenza, per consentire all'Acquirente / Titolare di verificare la necessità di procedere a notificare la violazione dei dati all'autorità di controllo entro il termine di legge (72 ore da quanto si è venuti a conoscenza del **data breach**) all'Autorità di controllo e se del caso agli interessati.

Il Fornitore potrà in ogni momento esercitare i diritti di cui agli artt. 15 (diritto di accesso), 16 (diritto di rettifica), 17 (diritto alla cancellazione), 18 (diritto di limitazione), 20 (diritto alla portabilità dei dati) e 21 (diritto di opposizione) del Reg. (UE) n. 2016/679, oltre che il diritto di proporre reclamo presso l'Autorità di Controllo (Garante Italiano per la Protezione dei Dati Personali).

Il conferimento dei dati personali da parte del Fornitore costituisce obbligo contrattuale per le finalità di cui al comma 2 lett. a) e b) del presente articolo. La mancata comunicazione dei dati potrà determinare un non corretto svolgimento dei rapporti tra le parti e/o la non esecuzione dello stesso rapporto contrattuale.

#### **Art. 22 – CLAUSOLA DI CONFORMITA' ALL'ETICA DEGLI AFFARI**

Il Fornitore dichiara e garantisce di essere conforme ai regolamenti ed alle norme di cui al D.lgs. n. 231/2001 e successive integrazioni. A tale fine:

- GALBANI dichiara di aver preso visione del Codice Etico della Gruppo Lactalis Italia (il "Codice"), e si obbliga al rispetto delle norme sancite nel medesimo.
- La violazione di alcuno degli obblighi indicati nel Codice costituirà causa di risoluzione espressa del Contratto e/o del Rapporto Contrattuale ai sensi dell'art. 1456 c.c..In tal caso l'Acquirente avrà il diritto di risolvere il Contratto e/o il Rapporto Contrattuale mediante semplice comunicazione scritta da inviarsi al Fornitore, fermo restando, comunque, il diritto al risarcimento dei danni che eventualmente dovessero derivare dalla violazione riscontrata.
- Il Fornitore si obbliga - anche per i propri eventuali lavoratori subordinati e/o collaboratori a qualunque titolo che vengano in contatto con l'Acquirente nell'esecuzione del Contratto e/o del Rapporto Contrattuale, ad informare tempestivamente l'Organismo di Vigilanza dell'Acquirente con una comunicazione all'indirizzo e-mail [organismodivigilanza@it.lactalis.com](mailto:organismodivigilanza@it.lactalis.com) di qualsiasi atto, fatto o comportamento di cui esso venga a conoscenza nell'esecuzione dell'incarico che possa integrare la fattispecie di uno degli illeciti penali inclusi nell'ambito del D.Lgs. n. 231/01 e comportare la responsabilità amministrativa dell'Acquirente.

Con riferimento al Regolamento (UE) 2016/679 il Fornitore:

- dichiara e garantisce di essere conforme (Compliant) con quanto disposto dall'art. 32 del sopra detto Regolamento in materia di "Sicurezza dei dati personali".
- si obbliga ad informare tempestivamente l'Acquirente, e comunque non oltre 24 h. dal momento in cui ne è venuto a conoscenza, di violazioni dei dati personali ai sensi dell'art. 33 e 34 del sopra citato Regolamento che coinvolgono dati personali trattati dall'Acquirente, fornendo tutte le informazioni e la documentazione necessaria. Detta comunicazione dovrà essere inviata a mezzo PEC al Titolare del Trattamento, a mezzo e-mail con ricevuta di ritorno al Responsabile del Trattamento dei dati pro-tempore, al Direttore dei Sistemi Informativi ed al Data Protection Office di Gruppo Lactalis Italia.

#### **Art. 23 – LEGGE APPLICABILE FORO COMPETENTE**

Il Rapporto contrattuale come le presenti Condizioni sono rette dalla Legge Italiana. Qualsiasi controversia tra l'Acquirente e il Fornitore connessa alle presenti condizioni generali sarà di esclusiva competenza del Foro di Milano.

\*\*\*

Le presenti condizioni generali si considerano altresì accettate dal Fornitore, e conseguentemente troveranno applicazione, anche nel caso in cui non vengano dallo stesso sottoscritte ma venga resa la prestazione e/o l'acquisto richiesto dall'Acquirente. L'Acquirente non accetta sin d'ora eventuali condizioni Generali di

Vendita del Fornitore. Non sono ammesse cancellazioni, abrasioni o modifiche di alcun genere o tipo alle presenti Condizioni Generali di Acquisto.

Data e luogo \_\_\_\_\_

Il Fornitore

Il Fornitore dichiara di approvare specificatamente previa lettura e riconsiderazione, ai sensi dell'art. 1341 e 1342 c.c. il contenuto dei seguenti articoli: 2 (documenti contrattuali); art. 3 (Consegna, accettazione del bene e contestazioni); 5 (Prezzi, fatturazione, pagamenti e interessi di mora); 6 (Responsabilità del Fornitore); 7 (Cessione e Subappalto); 8 (Rispetto delle norme di Legge e di autodisciplina pubblicitaria); 9 (Diritti di proprietà intellettuale ed industriale); 11 (Trasporto); 13 (Personale, trattamento retributivo, adempimenti fiscali e previdenziali ed inquadramento del personale); 14 (igiene, sicurezza e prevenzione infortuni); 15 (Confidenzialità e riservatezza); 16 (Garanzie/controlli e Verifiche da parte dell'Acquirente); 17 (recesso e risoluzione per inadempimento); 18 (assicurazioni); 19 (Penali); 22 Clausola di conformità all'etica degli affari); 23 (Legge applicabile Foro competente).

Il Fornitore